


ALLEGATO ALLA
DETERMINAZIONE SINDACALE
N° 78 del 17/06/1998

C O M U N E D I R A G U S A
SERVIZIO CENTRI STORICI

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEGLI
"ORTI SOCIALI"

04/12/1997

IL COORDINATORE
(Arch. Giovanni Cintola)



ART. 1 - L'assegnazione dei 14 lotti degli orti sociali del SS. Trovato avrà la durata di un anno e avverrà sulla base di una graduatoria compilata con i seguenti criteri:

- a) - le scuole, i portatori di handicap e le associazioni che hanno finalità sociali e culturali, avranno la precedenza; seguiranno:
- b) - gli ex proprietari dei suoli;
- c) - le famiglie bisognose;
- d) - i pensionati;
- e) - per gli altri richiedenti l'assegnazione avverrà tramite sorteggio.

ART. 2 - La domanda di assegnazione redatta su apposito modulo dovrà venire compilata in ogni sua parte.

ART. 3 - L'assegnazione non potrà essere effettuata a favore dei possessori di altri orti e giardini.

ART. 4 - Ogni nucleo familiare non potrà ottenere più di una assegnazione.

ART. 5 - Per i richiedenti elencati ai commi "a", "b", "c", "d", è stato stabilito il pagamento di un canone di f. 100.000 annue; per gli altri richiedenti viene stabilito un canone di f. 300.000 all'anno per ogni 100 mq o frazione di 100 mq di orto.

ART. 6 - A garanzia della corretta gestione dell'orto assegnato, gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui all'art. 1 commi "a", "b", "c", "d", depositeranno la somma forfettaria di f. 50.000; gli altri assegnatari depositeranno la somma di f. 100.000 per ogni 100 mq o frazione di 100 mq di orto.
La cauzione verrà restituita, salvo incameramento per violazione del Regolamento al termine della assegnazione.

ART. 7 - Per i locali e gli aggrottati il canone è stabilito in f. 20.000 per metro quadro annui, oltre al deposito di una cauzione di f. 500.000.

ART. 8 - L'assegnazione sarà effettuata tramite convenzione e sarà accompagnata dallo stato di consistenza dell'orto redatto in contraddittorio.

ART. 9 - L'assegnazione sarà revocata in caso di abbandono della coltivazione, di violazione del Regolamento, di comportamento scorretto nei riguardo degli altri assegnatari, di alterazione dello stato dei luoghi (costruzione di capanni, taglio non autorizzato di alberi, danni, mancata pulizia dell'orto e delle parti comuni e simili).

ART.10 - Le somme incassate per i canoni o a seguito dell'incameramento delle cauzioni, saranno utilizzate per la manutenzione degli orti, degli impianti e delle aree di servizio. Nessun indennizzo rimborso è dovuto all'assegnatario per eventuali migliorie apportate all'orto ed alle parti comuni.

ART.11 - Gli eventuali incidenti o infortuni che potranno occorrere durante la coltivazione degli orti non coinvolgono la responsabilità del Comune.

ART.12 - La ripresa di possesso dell'orto da parte del Comune sarà effettuata con un verbale nel quale saranno elencate le eventuali contestazioni e violazioni del Regolamento. L'assenza dell'assegnatario non pregiudica la ripresa in possesso dell'orto da parte del Comune.

OBBLIGHI DELL'ASSEGNETARIO

ART.13 - L'assegnatario dell'orto si obbliga, dal momento della consegna dell'orto e fino alla sua riconsegna:

- a) - a coltivare l'orto solamente con ortaggi, fiori e alberi da frutta;
- b) - a piantare eventualmente solo alberi da frutta od ornamentali tipici del luogo;
- c) - a potare con regolarità gli alberi;
- d) - ad asportare i rifiuti ed il frascame, i quali andranno depositati nei contenitori della spazzatura urbana o trasportati a rifiuto nella pubblica discarica;
- e) - ad effettuare la manutenzione ordinaria della struttura degli orti;
- f) - a tenere puliti di immondizie, erbe, frascame, stoppie e simili gli orti;
- g) - ad effettuare, in collaborazione con gli altri assegnatari, la manutenzione ordinaria e la pulizia degli accessi, dei disimpegni, delle parti comuni e delle saie;
- h) - a non recare danno o fastidio ai vicini.

ART.14 - L'assegnatario dei locali e degli aggrottati che ricadono nelle aree di proprietà comunale ha l'obbligo di tenere puliti i locali e di mantenerli in perfetta efficienza con una adeguata manutenzione.

DIVIETI

ART.15 - E' fatto divieto a pena di incameramento della cauzione da parte del Comune e di perdita dell'assegnazione:

- a) di fare commercio dei prodotti della coltivazione i quali andranno esclusivamente al godimento familiare;
eventuali eccedenze potranno venire cedute gratuitamente a case di riposo, asili, bisognosi;
- b) di alterare i luoghi, il perimetro e la fisionomia dell'orto;
- c) di costruire capanni, serre, recinzioni, ripari e simili;
i luoghi modificati dovranno venire ripristinati;
- d) di tagliare alberi, se non dopo autorizzazione del Comune;
- e) di dare in affitto o in uso o di fare coltivare ad altri, eccetto i familiari, gli orti;
- f) di allevare animali da cortile o domestici; i cani temporaneamente presenti dovranno essere tenuti al quinzaglio o legati;
- g) di usare anticrittogamici, concimi chimici ed altre sostanze inquinanti;
- h) di accendere stoppie o cumuli di rifiuti;
- i) di produrre rumori molesti, polvere, fumo, odori; di installare altoparlanti etc.;
- l) di accantonare all'aperto frascame, casse, materiali ed altro;
- m) di depositare letame se non per il periodo necessario alla concimazione dell'orto;
- n) di adoperare i locali e gli aggrottati per allevamento di animali, nonché di tenervi animali domestici e sostanze nocive ed antigigieniche;
- o) di modificare i locali e gli aggrottati nel loro aspetto esterno e nella loro struttura interna.